



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROMEO, BERGESIO, CANTALAMESSA, CENTINAIO, Claudio BORGHI, CANTÙ, DREOSTO, MARTI, MINASI, MURELLI, POTENTI, PUCCIARELLI, SPELGATTI, STEFANI e BIZZOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2023

Disposizioni in materia di rilancio del turismo itinerante con caravan e autocaravan

ONOREVOLI SENATORI. - Il turismo è uno dei settori trainanti dell'economia italiana, rappresentando circa il 12 per cento del prodotto interno lordo nazionale (PIL).

Il cosiddetto « turismo itinerante » è un comparto che rappresenta una fetta significativa del mercato, facendo registrare ricavi per circa 3 miliardi di euro l'anno, ed è un settore in continua crescita che offre grandi potenzialità di sviluppo.

Il turismo itinerante è un turismo di scoperta che permette ai viaggiatori di poter fruire della bellezza dei territori attraverso il contatto diretto con la storia, la cultura e le tradizioni che li caratterizzano, offrendo la possibilità di vivere un'esperienza unica di viaggio, che meglio si adatta all'esigenza di soddisfare i bisogni sempre più attenti e ricercati dei turisti.

Il suo sviluppo è in grado di generare ricadute positive sul territorio, sia da punto di vista economico che occupazionale, rappresentando per molte realtà locali una leva importante per la crescita.

Incrementare il sistema ricettivo del nostro Paese, adeguarne le caratteristiche e la qualità agli *standard* dei Paesi vicini significa non solo confermare con i fatti la nostra intenzione di voler essere sempre più competitivi, ma di avere anche la volontà e la capacità di cogliere le opportunità che ci vengono offerte dal fatto di essere tra i Paesi più desiderabili come mete turistiche.

Sono sempre più i turisti, italiani ed europei, coppie o famiglie, che scelgono il turismo itinerante; grazie ad esso è possibile fare turismo di ogni genere, sia esso paesaggistico che naturalistico, artistico, sportivo, culturale, delle tradizioni e delle produzioni

locali, sia artigianali che enogastronomiche, archeologico e termale.

Obiettivo del presente disegno di legge è dare dunque un nuovo impulso al turismo itinerante con caravan e autocaravan e conseguentemente fornire uno strumento che possa aiutare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, attraverso una regolamentazione omogenea delle strutture ricettive ad esso dedicate, contribuendo allo sviluppo del territorio, con particolare riferimento ai centri più piccoli, che sono per lo più ubicati nelle aree più interne del Paese.

Risulta necessario infatti dare uniformità a un'offerta al momento variegata e non classificata, che permetta la nascita di un sistema produttivo strutturato, anche con riferimento all'indotto che gravita intorno al comparto del turismo itinerante, in grado di promuovere l'immagine dell'Italia nei confronti dei milioni di turisti stranieri che ogni anno scelgono come destinazione il nostro Paese.

Il presente disegno di legge interviene su diversi contesti, ma con la medesima finalità di porre le basi per lo sviluppo di un'offerta turistica qualificata a supporto del turismo itinerante con caravan e autocaravan.

Il settore della camperistica ricopre una posizione di rilievo per l'industria italiana, essendo l'Italia il terzo Paese produttore a livello europeo dopo la Francia e la Germania, con un fatturato di circa 900 milioni di euro annui. È necessario dunque non disperdere le peculiarità di questo settore e anzi favorire ogni iniziativa di sostegno alla diffusione di questa forma alternativa di turismo, che ha come effetto anche quello di contribuire alla crescita e allo sviluppo dei nostri territori.

L'articolo 1 modifica l'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo l'estensione a 4.250 kg della massa a pieno carico dei veicoli conducibili con patente di categoria B. Una norma necessaria e già adottata da altri Paesi europei, anche in ragione delle caratteristiche tecniche degli autocaravan che spesso superano il limite previsto dalla vigente normativa.

L'articolo 2 introduce un nuovo articolo al codice del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, volto a regolamentare le diverse strutture ricettive dedicate al turismo itinerante con camper e autocaravan, al fine di fornire un quadro di riferi-

mento chiaro e univoco entro cui gli enti locali possano esercitare le loro potestà legislative al fine di favorire la crescita del sistema turistico nazionale, regionale e locale.

L'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro del turismo, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione di tariffe *standard* da applicare alle diverse tipologie di strutture ricettive dedicate al turismo itinerante.

L'articolo 4 istituisce un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, con la finalità di incentivare la realizzazione delle strutture dedicate al turismo itinerante con camper e autocaravan.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 116, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *f)*, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 4250 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg ovvero un rimorchio che non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 4250 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice europeo, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli »;

b) alla lettera *l)*, le parole: « 3500 kg », sono sostituite dalle seguenti: « 4250 kg ».

2. I possessori delle patenti di guida delle categorie B e C, rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitati alla guida degli autoveicoli di cui all'articolo 116, comma 3, lettere *f)* e *l)*, del codice della strada, di cui al decreto le-

gislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, necessarie all'attuazione dell'articolo 116, comma 3, lettere *f*) e *l*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

(Modifiche al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79)

1. Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo l'articolo 13 è introdotto il seguente:

« Art. 13-bis. - *(Strutture ricettive dedicate al turismo itinerante per caravan e autocaravan)* - 1. Le strutture ricettive dedicate al turismo itinerante con caravan e autocaravan si distinguono nelle seguenti tipologie:

a) “aree di sosta”: aree pubbliche o private ben delimitate, destinate esclusivamente alla sosta temporanea di caravan e autocaravan, dotate di illuminazione generale e con un numero massimo di stalli non superiore a 20. Le aree di sosta sono ubicate in prossimità di servizi di trasporto pubblico, piste pedonali o ciclabili;

b) “aree di servizio” o “camper service”: aree di servizio per lo scarico e il carico di acque per caravan e autocaravan, con

pozzetti autopulenti e per l'approvvigionamento d'acqua. Possono essere autonome, collocate in aree di sosta pubbliche, anche gestite da privati, o nelle stazioni di servizio carburanti, e dotate di servizio di illuminazione generale;

c) "campeggio di transito" o "campeggio municipale": strutture comunali o private, gestite dal comune o date in concessione o gestite da proprietari privati, con servizi essenziali per la sosta temporanea. Possono essere previsti in piccole località, in aree rurali a bassa densità antropica, in prossimità di snodi stradali o di punti di interesse storico, culturale, archeologico, paesaggistico. Possono essere abbinati ad attività di stazione di servizio, di ricettività alberghiera, di ristorazione, agrituristica, agricola, di parcheggio, di attività commerciali e di servizio ai viaggiatori. La sosta temporanea in tale strutture è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

2. Al fine di garantire il corretto utilizzo delle strutture e di permettere agli utenti di usufruire in sicurezza dei servizi offerti, all'interno delle strutture ricettive di cui al comma 1 devono essere assicurati da parte del proprietario o del soggetto gestore:

a) la sorveglianza continua durante i periodi di apertura;

b) la presenza continua del responsabile o di un suo delegato;

c) l'installazione di un sistema di sorveglianza con telecamere e di un sistema di controllo degli accessi automatizzato;

d) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore degli utenti;

e) l'accesso alle reti elettrica e idrica, nonché ai servizi igienici. ».

Art. 3.

(Regolamentazione delle tariffe)

1. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tariffe *standard* comuni da applicare alle diverse tipologie di struttura di cui all'articolo 2, comma 1, in base ai servizi erogati dalle strutture stesse.

Art. 4.

(Incentivi per realizzazione delle strutture dedicate al turismo itinerante con caravan e autocaravan)

1. Nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, con la finalità di incentivare la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 13-*bis* del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

2. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di accesso e le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo, di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00